

IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche;
- VISTA: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare gli articoli 12 e 13;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. (...) 3 novembre 1999, n.509”*;
- VISTA: la legge 8 ottobre 2010, n.170 *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e, in particolare, l'art.5 comma 4;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011: *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 1 dicembre 2016, n. 948 recante *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249”* e successive modificazioni;
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018”*;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, con il quale è stato integrato ed aggiornato, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il citato Decreto Ministeriale 30 settembre 2011;
- VISTO: in particolare l'art 4, comma 4 del citato D.M. 92/2019, col quale vengono stabilite le modalità di ammissione in soprannumero ai corsi di sostegno, individuando le categorie degli aventi diritto;
- VISTO: il Decreto del MUR n. 333 del 31 marzo 2022 che attiva i Corsi di specializzazione per il sostegno, per l'anno accademico 2021/2022 (VII ciclo) e attribuisce all'Università di Pisa n.250 posti complessivi suddivisi fra i quattro ordini di scuola;
- VISTO: il bando di concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2021/2022, emanato con D.R. n. 614, prot. n. 47628, del 7 aprile 2022 e in particolare l'art.11 *“Ammissione in soprannumero”*.

DECRETA

Articolo 1 – Iscrizioni

1. Sono aperte le iscrizioni in soprannumero, per l'anno accademico 2021/2022 (VII ciclo), ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per ogni scuola di ordine e grado (di seguito corsi), organizzati dall'Università di Pisa, in base a quanto disposto dall'art.11 del bando di concorso, emanato con D.R. n. 614, prot. n. 47628, del 7 aprile 2022.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione

1. Su specifica richiesta degli interessati, sono ammessi in soprannumero ai relativi corsi coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione del sostegno presso l'Università di Pisa:

- a. non si siano iscritti pur essendo in posizione utile nelle graduatorie di ammissione al corso;
- b. siano risultati vincitori in più concorsi per l'accesso ai corsi e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito ai corsi, ma non in posizione utile.

d. abbiano sospeso il corso al quale erano iscritti.

2. Stante il verificarsi delle precedenti condizioni l'interessato all'iscrizione in soprannumero può iscriversi ad un solo corso.

3. In considerazione dell'elevato numero di posti per i vari ordini di scuola, previsti per il VII ciclo (anno accademico 2021/2022) non si ammettono come soprannumerari coloro che abbiano, nei precedenti cicli, superato le selezioni presso altre Università pur rientrando nelle quattro categorie sopra elencate, salvo casi di richieste, formalmente presentate, dovute a motivazioni di particolare gravità che saranno valutate dal Dirigente della Direzione Servizi per la didattica e gli studenti sentito il Direttore dei corsi. Tale istanza deve essere corredata da idonea documentazione relativa ai motivi per i quali si richiede l'iscrizione presso l'Università di Pisa e inoltrata tramite [sportello virtuale](#) entro la scadenza indicata all'articolo 3 del presente provvedimento.

Articolo 3 – Modalità di immatricolazione in soprannumero ai corsi dei richiedenti di cui ai punti a, b. e c. dell'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento

1. Per immatricolarsi in soprannumero l'interessato deve:

- presentare **domanda**, per l'ordine di Scuola per il quale intende iscriversi, **unicamente on line sul portale Alice**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti, secondo le istruzioni riportate nella **"guida per l'immatricolazione"**. La domanda deve essere presentata a partire dalle ore **10,00 del 9 maggio 2022** fino alle ore **13,00 (ora italiana) del 4 luglio 2022**;
- caricare tramite upload i seguenti documenti: il *formulario di immatricolazione* (FORIMM), la *dichiarazione* e ***l'allegato A*** al presente avviso nel quale dichiarare di possedere il requisito di ammissione in soprannumero;
- provvedere, entro il termine perentorio **del 4 luglio 2022, ore 23,59 (ora italiana)** al pagamento della prima rata di iscrizione di euro 1.266,00, comprensiva di imposta di bollo, con il sistema PagoPA al quale si accede al termine dell'iscrizione on-line. L'interessato che non abbia provveduto al pagamento entro il predetto termine perentorio non sarà iscritto al corso.

La **"guida per l'immatricolazione"**, il *formulario di immatricolazione* (FORIMM) e la *dichiarazione* saranno disponibili sulla pagina web **"[formazione insegnanti- corsi di specializzazione per il sostegno](#)"** entro la data di inizio delle immatricolazioni.

Articolo 4 – Riattivazione della carriera degli allievi sospesi (punto d. dell'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento)

1. Coloro che hanno sospeso un corso di sostegno nei cicli precedenti, possono riattivare la carriera sospesa presentando la richiesta, corredata di marca da bollo di 16,00 euro, utilizzando il modulo **[\(allegato B\)](#)** al presente provvedimento) entro il **9 settembre 2022**. Sarà cura dell'amministrazione contattare il richiedente per eventuali adempimenti aggiuntivi inerenti alla riattivazione della carriera ed eventuali pagamenti o conguagli inerenti alla specifica posizione contributiva.

2. Il modulo **[\(allegato B\)](#)** deve essere inoltrato tramite [sportello virtuale](#) insieme ad un documento di identità.

Articolo 5 – Contribuzione

1. La contribuzione per l'anno accademico 2021/2022 è di 2.500,00 euro, suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'iscrizione insieme all'imposta di bollo di euro 16,00. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica.

2. Sono esonerati totalmente dalla contribuzione e dovranno soltanto pagare l'imposta di bollo di euro 16,00 coloro che, all'atto dell'immatricolazione o della riattivazione della carriera, autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, secondo quanto disposto dal [Regolamento di Ateneo sulla contribuzione](#)

Articolo 6 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Gisella Trenta.

2. I dati forniti dai candidati verranno trattati per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai corsi. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e saranno conservati

secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di usufruire dell'iscrizione in soprannumero o della riattivazione della carriera di cui al presente avviso. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l'incarico della loro gestione informatica e saranno oggetto di diffusione ai fini ed entro i tempi dell'immatricolazione. I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze all'indirizzo email sostegno@unipi.it. L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link <https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18487-%20trattamento-dei-dati-personali-degli-studenti>.

Articolo 7 – Pubblicità, ulteriori informazioni

1. Il presente provvedimento è pubblicato [all'albo ufficiale](#) dell'Ateneo.
 2. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il portale on-line [Sportello Virtuale](#) all'Unità Formazione insegnanti- segreteria amministrativa.
- È altresì attivo lo sportello telefonico (3663433209) secondo i seguenti orari:

- lunedì: ore 9:00-11:00
- martedì: soltanto su appuntamento dalle ore 15:30 alle ore 17:30
- mercoledì: ore 11:00-13:00
- giovedì: soltanto su appuntamento dalle ore 11:30 alle ore 13:30
- venerdì: ore 9:00-11:00.

Nei giorni in cui lo sportello telefonico è su appuntamento, gli utenti esterni dovranno prenotarlo tramite l'agenda disponibile all'interno dello [sportello virtuale](#) indicando nel campo "motivazione" anche un numero telefonico. Gli operatori dell'ufficio contatteranno gli utenti al numero indicato.

Qualora il ricevimento telefonico venga disattivato in favore della ripresa del ricevimento in presenza, verrà data comunicazione alla pagina web dedicata alla "formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno".

Articolo 8 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

IL RETTORE
Paolo Maria Mancarella